TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 19

Gli atti di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, nei quali l'Ente interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del prefetto della Provincia ne' alle altre formalita' sia della predetta legge, che della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886.

Quando l'Ente si rende acquirente dei beni immobili acquistati da Istituti di credito di qualunque natura con i benefici del R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, saranno cancellate le relative prenotazioni in sospeso sussistenti sul campione unico, purche' l'acquisto avvenga entro il novennio dal precedente trasferimento.

Analogamente saranno cancellate le prenotazioni in sospeso sul campione unico relativo ai contratti di compra-vendita stipulati dall'Ente in esecuzione dei Regi decreti-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, e 8 marzo 1934-XII, n. 369, nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it